

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
ECONOMIA MONTANA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
BASILICATA 2007/2013
REGOLAMENTO CE n. 1698/05 e ss. mm. ii.



BANDO MISURA 122

**MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA
DELLE FORESTE”**

Autorità di Gestione PSR Basilicata 2007/2013
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Economia Montana
Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza
adg.psr@regione.basilicata.it
www.basilicatapsr.it

Art. 1 - Premessa	3
Art. 2 - Riferimenti normativi	3
Art. 3 – Obiettivi della Misura	5
Art. 4 – Descrizione tecnica della Misura	5
Art. 5 - Beneficiari	6
Art. 6 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari	6
Art. 7 - Localizzazione degli investimenti	7
Art. 8 - Tipologia di investimenti e spese ammissibili	8
Art. 9 - Spese non ammissibili	10
Art. 10 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa	10
Art. 11 - Disponibilità finanziaria e massimali degli aiuti	11
Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande di aiuto	12
Art. 13 - Documentazione richiesta	13
Art. 14 - Criteri di selezione	14
Art. 15 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione	16
Art. 16 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto	16
Art. 17 - Approvazione delle domande di aiuto	16
Art. 18 – Impegni specifici collegati alla Misura	17
Art. 19 - Realizzazione delle operazioni da parte dei Beneficiari	19
Art. 20 – Controlli e pagamenti	19
Art. 21 - Varianti e proroghe	22
Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi	24
Art. 23 - Recesso / Rinuncia dagli impegni	24
Art. 24 - Cause di forza maggiore	24
Art. 25 - Responsabile del procedimento	25
Art. 26 - Informazione e pubblicità	26
Art. 27- Disposizioni finali	
Art. 28- Allegati	27
ALLEGATO 1 – FORMAT SCHEDA PROGETTO	

Art. 1 - Premessa

Il presente Bando è relativo alla MISURA 122 “*Migliore valorizzazione economica delle foreste*” [Art. 20, lettera b), punto iii) ed Art. 27 del Reg. CE n.1698/05 e ss. mm. ii.] ed attiva ambedue le azioni della medesima misura.

Art. 2 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e ss,mm,e ii.
- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii..
- Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii.
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione. del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e ss.mm.ii.
- Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Il Regolamento sostituisce ed abroga il Reg. CE n. 1975/2006 e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011.
- Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).
- Reg. (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali.
- Orientamenti in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08).

- Orientamenti comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01).
- Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
- Informazioni provenienti dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione Europea: disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale. (Testo rilevante ai fini del SEE) - (2008/C 82/01).
- Reg. (CE) n. 1122/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- Piano Strategico Nazionale di Sviluppo Rurale 2007/2013 e ss.mm.ii.
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione n. C (2010) 1156 del 26/02/2010;
- D.G.R. n. 266 del 01/03/2011 di presa d'atto della versione n. 5 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013 a seguito delle modifiche approvate in procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 01/12/2010.
- Criteri di selezione del P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvati nella prima Seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007-2013 svoltosi il 13 giugno 2008 e ss.mm.ii.
- Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvate con D.G.R. n. 519 del 12 aprile 2011 "PSR 2007/2013 – Approvazione delle nuove procedure attuative delle misure di investimento e delle misure connesse alla superficie del PSR BASILICATA2007/2013, connessa alla convenzione stipulata l'1/12/2010 tra l'AGEA – OP, REGIONE BASILICATA e ARBEA, in sostituzione delle procedure di cui alla D.G.R. n. 1480/2009 e ss.mm.ii.”.
- Manuale delle procedure e dei controlli dell'Organismo Pagatore AGEA.
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità– Direzione Generale della Competitività per lo Sviluppo Rurale – COSVIR II, anno 2010.
- Normativa comunitaria (direttiva 2004/18/CE) e nazionale (D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.) in materia di appalti pubblici..
- D.G.R. n. 154 del 02 febbraio 2010 "Discipline dei regimi di condizionalità in Basilicata a decorrere dal 1° gennaio 2010" – Reg. (CE) 73/2009 e D.M. 30125/2009.
- D.C.R. n. 537 del 12/05/2009 approvazione del Piano Triennale di forestazione della Regione Basilicata.

- L.R. n. 42 del 10 novembre 1998 – Norme in materia forestale.
- L.R. n. 11 del 26 maggio 2004 – Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 42 del 10 novembre 1998.

Art. 3 – Obiettivi della Misura

La valorizzazione economica delle produzioni forestali rappresenta uno degli elementi strategici per sostenere lo sviluppo del settore e per migliorare la competitività del sistema forestale regionale. Tale valorizzazione economica è perseguita mediante azioni finalizzate al miglioramento quanti - qualitativo delle produzioni forestali ed al conseguente potenziamento e diversificazione degli sbocchi di mercato.

Art. 4 – Descrizione tecnica della Misura

La Misura consiste in azioni integrate rivolte all'aumento del valore economico dei boschi, sia per la produzione di assortimenti legnosi finalizzati all'utilizzo artigianale, industriale ed energetico sia per l'incremento delle funzioni produttive legate alle produzioni non legnose dei boschi.

Il sostegno della presente misura è concesso per le tipologie di azioni di seguito indicate:

- **Azione a)** Adeguamento delle dotazioni strutturali nelle aziende forestali.

Nell'ambito dell'azione possono essere concessi incentivi per investimenti relativi al miglioramento e alla realizzazione di viabilità forestale con funzione esclusivamente di servizio alla proprietà forestale. I suddetti interventi, se realizzati in foreste ubicate all'interno di siti appartenenti alla rete Natura 2000, dovranno essere compatibili con gli obiettivi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, tenuto conto degli strumenti attuativi disponibili, e dovranno acquisire preventivamente la Valutazione di Incidenza.

- **Azione b)** Incremento delle potenzialità produttive delle superfici boscate.

Le operazioni finanziabili sono quelle di miglioramento della struttura e della composizione specifica di cedui e fustaie, compreso il recupero dei castagneti da legno ed il miglioramento delle tartufaie, realizzati una sola volta nel periodo e funzionali ad un aumento del valore economico delle foreste.

Gli interventi proposti nel quadro dell'attuazione della presente misura, di interesse per il settore forestale, dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni della vigente legislazione regionale di settore, del Piano Triennale di forestazione della Regione Basilicata, approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 537 del 12/05/2009 e del Piano Antincendio Regionale.

E' inoltre richiesto il rispetto degli impegni di condizionalità relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle **norme delle buone pratiche forestali e silvicolture** definiti dalla Regione in linea con i criteri, gli indicatori e gli orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste (Linee Guida a livello operativo di cui all'Allegato 2 della Risoluzione L2 – Terza Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa – Lisbona 1998).

Art. 5 - Beneficiari

Il sostegno agli investimenti di cui alla presente misura è concesso unicamente ai privati, proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste e zone boschive, singoli o associati, che operano su terreni di proprietà privata o di Comuni e loro associazioni.

L'espressione "foresta" indica un terreno che si estende per una superficie superiore a 0,5 ettari, con alberi di altezza superiore a 5 metri ed una copertura superiore al 10%, o alberi in grado di raggiungere tali limiti in situ.

Sono incluse in tale espressione:

- le zone soggette a rimboschimento che non abbiano ancora raggiunto, ma si prevede possano raggiungere, una copertura pari al 10% ed un'altezza degli alberi pari a 5 metri;
- strade, fasce tagliafuoco ed altre piccole zone aperte;
- foreste nei parchi nazionali, riserve naturali ed altre zone protette;
- piante frangivento, barriere frangivento e corridoi di alberi con una superficie superiore a 0,5 ettari ed un'ampiezza superiore a 20 metri.

L'espressione "zone boschive" indica terreni non classificati come "foreste" aventi un'estensione superiore a 0,5 ettari, con alberi di altezza superiore a 5 metri ed una copertura pari al 5-10%, o alberi in grado di raggiungere tali limiti in situ, oppure con una copertura combinata di arbusti, cespugli ed alberi superiore al 10%.

Sono escluse dalla definizione di "foreste" e "zone boschive" e quindi dal campo di applicazione del beneficio:

- terreni che siano prevalentemente destinati ad uso agricolo o aventi destinazione d'uso urbana;
- gli alberi nei giardini e parchi in aree urbane.

Sono escluse dal campo di applicazione:

- foreste o altre superfici di proprietà del governo centrale e regionale, oppure appartenenti a società controllate dallo Stato;
- foreste appartenenti a persone giuridiche, di cui almeno il 50% del capitale sia detenuto da una delle istituzioni di cui al punto precedente;
- Superfici forestali già soggette a miglioramento boschivo mediante finanziamento pubblico se effettuati negli ultimi 10 anni;
- Superficie imboschite ai sensi del Reg. CE 2080/92 e 1609/89.

Le foreste e/o zone boschive ammesse sono quelle ubicate in Regione Basilicata, nel caso di progetti afferenti anche a territori limitrofi, sarà ammessa a contributo solo la "quota - parte" di foreste e/o zone boschive che insiste sul territorio regionale.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità dei Beneficiari

I beneficiari dovranno dimostrare il legittimo possesso della foresta o zona boschiva, mediante titolo di proprietà, ovvero di condurre l'area con contratto di fitto o comodato, in

ogni caso di tipo bilaterale e regolarmente registrato, ovvero, per l'eventuale conduzione di foreste o zone boschive pubbliche con documentazione equipollente.

Ai fini dell'accesso al sostegno concesso dalla Misura 122, la superficie di intervento, ascrivibile alle tipologie "foresta" ovvero "zona boschiva" come definite all'art. 5 del presente bando, non deve essere inferiore a 5 ettari, se isolata, ovvero non inferiore a 0,5 ha se in contiguità con altre superfici boscate, per un'estensione totale di non meno di 5 ha.

La concessione del sostegno agli investimenti per la tipologia b) "Incremento delle potenzialità produttive delle superfici boscate", e per superfici superiori a 100 ettari, è subordinata alla redazione di un piano di gestione trasmesso o approvato dalla Regione; nel caso di superfici inferiori a 100 ettari, la concessione del sostegno è subordinata alla presentazione di un piano o progetto di taglio. Nel caso di boschi ricadenti in aree protette o in aree Natura 2000, la concessione è vincolata al rispetto della normativa vigente su dette aree (L.R. n.42 del 10.11.1998 – "Norme in materia forestale" e sue modifiche e integrazioni").

Gli investimenti realizzati con la presente misura sono soggetti a vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso per un periodo non inferiore a dieci anni per investimenti relativi a beni immobili e 5 anni per quelli relativi a beni mobili.

I beneficiari devono risultare soggetti affidabili in applicazione dell'art. 24 Reg. (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011 "affidabilità dei soggetti Beneficiari". Infatti i controlli amministrativi sulle domande di aiuto devono comprendere la verifica dell'affidabilità del richiedente in base ad eventuali altre operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000.

A tale scopo, è da intendersi inaffidabile, il soggetto per il quale, relativamente ad operazioni cofinanziate che ha realizzato a partire dal 2000, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale, con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi.

Non sono da intendere inaffidabili, invece, i soggetti per i quali la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Saranno, inoltre, escluse della concessione dell'aiuto le aziende in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d'impresе in difficoltà.

Art. 7 - Localizzazione degli investimenti

La misura è applicata sull'intero territorio regionale, con priorità di intervento nelle macro - aree D1 e D2.

Art. 8 - Tipologia di investimenti e spese ammissibili

Le tipologie di investimenti ammissibili sono:

Azione A)

- Realizzazione ed adeguamento di viabilità aziendale con funzione esclusivamente di servizio alla proprietà forestale, (strade forestali, piste forestali, imposti permanenti): sono ammissibili esclusivamente i nuovi interventi e le manutenzioni straordinarie alle strutture suddette. La lunghezza massima della pista consentita è di 50 ml per ettaro di superfici migliorata ed il tracciato ammesso dovrà ricadere per almeno il 50% all'interno della foresta o area boschiva.

Azione B)

- conversioni di boschi cedui in alto fusto (interventi di conversione da bosco ceduo a bosco di alto fusto che comportano una modifica permanente della struttura del bosco per la produzione di assortimenti legnosi di maggior pregio e valore tecnologico);
- diradamento nelle perticaie e nelle giovani fustaie, funzionale al miglioramento degli assortimenti legnosi;
- cure colturali (interventi fitosanitari attraverso l'eliminazione di piante morte o deperienti);
- Miglioramento della composizione specifica del bosco mediante: tramarratura delle ceppaie, infoltimento attraverso, semina e/o piantagione di specie autoctone certificate con impiego di ecotipi locali;
- Ricostituzione di piccole zone aperte nel bosco con specie autoctone certificate (la superficie massima ricostituita per singola apertura non potrà superare 1.000 mq e in ogni modo la superficie complessiva ricostituita non potrà eccedere il 5% della superficie di progetto);
- trasformazione di popolamenti artificiali mediante tagli straordinari volti a modificare la composizione specifica di popolamenti artificiali quali, ad esempio, rimboschimenti di conifere, per favorire lo sviluppo di specie autoctone di maggior pregio e valore tecnologico.
- recinzione a protezione dal pascolo esclusivamente per le superfici interessate da risemina o piantagione;
- acquisto macchine e attrezzature propedeutiche, finalizzato alle realizzazioni degli interventi previsti dall'azione B quali: motoseghe, decespugliatori, aste potatrici, verricelli, canaletti, rimorchi forestali, gabbie portate, ecc. E' ammesso altresì l'acquisto di dispositivi di protezione individuale o collettivi di adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro quali: cassette di pronto soccorso, apparecchiature di sicurezza da allocare nella sede aziendale ed in cantiere, tute, caschi, guanti, protezioni auricolari, calzature, dispositivi di sicurezza attiva e passiva da installare su mezzi e attrezzature (il numero e le caratteristiche dei dispositivi di protezione devono essere conformi alle prescrizioni di legge, nonchè commisurati e riferiti al numero effettivo ed alla tipologia di addetti). In ogni caso la spesa complessiva del presente punto non potrà superare il 20% della spesa totale.

Sono ammissibili anche le spese per investimenti immateriali, in una percentuale massima del 20% rispetto agli investimenti materiali, riferite esclusivamente ad attività direttamente connesse agli investimenti materiali ammessi a finanziamento, quali:

- spese propedeutiche all'ottenimento della certificazione forestale finalizzata a creare un valore aggiunto ai prodotti provenienti dalle foreste regionali ed a garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali. In particolare, sono concessi contributi per le seguenti tipologie di certificazione forestale:
 - sistema del Forest Stewardship Council (FSC);
 - sistema del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).
- redazione dei piani di gestione delle superfici forestali (piani di assestamento forestale, piani di gestione, per proprietà forestali singole o a carattere comprensoriale, redatti in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente);
- acquisizione di know-how e di software; onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità¹ connessi al progetto presentato, entro l'8% del totale degli investimenti materiali.

Potranno essere ammessi, **lavori in economia diretta**, realizzati dai beneficiari o loro familiari, purchè in possesso di posizione INPS ed in regola con i versamenti contributivi.

Le suddette spese saranno ammesse a condizione che risultino strettamente funzionali al progetto, che siano comprese nel prezzario forestale regionale vigente e che il **soggetto interessato** (azienda) fornisca una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** che attesti:

- I. che le attività sono compatibili con strutture e mezzi tecnici in dotazione;
- II. che le attività sono compatibili con le capacità professionali e condizioni di base (es. adeguata professionalità, abilitazione all'uso ed alla guida dei mezzi, copertura assicurativa, ecc.) e che i lavori siano eseguibili nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08);

L'imputazione di tali spese avverrà mediante un prospetto (giornate / uomo), vidimato da un tecnico abilitato.

Il valore, deve essere determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e dei salari medi giornalieri calcolati per ogni Provincia.

L'importo dei lavori in economia non potrà essere in alcun modo superiore alla quota a carico del richiedente sul totale delle spese ammissibili ad intervento ultimato. I materiali andranno comunque fatturati.

L'investimento dovrà essere realizzato **entro 24 mesi** a far data dal provvedimento di concessione individuale del sostegno.

Sono ammissibili le spese di apertura e gestione del conto corrente dedicato.

¹ = Sono ammessi studi di fattibilità esclusivamente e contemporaneamente miranti a definire: a) la valutazione del tipo di certificazione forestale più opportuno; b) l'iter procedurale e gli adempimenti necessari per accedere alla certificazione e per garantire il mantenimento della stessa; c) la quantificazione dei costi di certificazione e di mantenimento della stessa.

Art. 9 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- Imposta di valore aggiunto (IVA), tranne se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiario finale e non sia recuperabile;
- Interessi passivi.

Non saranno altresì ammissibili spese, di qualsiasi natura:

- non riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
- non imputabili, pertinenti e congrue rispetto alle operazioni ammissibili;
- non verificabili e controllabili;
- non legittime e contabilizzate.

Art. 10 - Termini e condizioni per l'ammissibilità della spesa

Le spese:

- devono essere riferite ad attività effettuate o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di aiuto², ad eccezione **delle sole spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa** (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, studi di fattibilità, nulla osta, ecc.), solo se effettuate **entro i 12 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto**;
- devono essere riferite ad investimenti non ultimati³ prima della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal Responsabile di Misura;
- nel caso di investimenti **materiali** relativi a lavori ed opere, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione dei documenti contabili o delle fatture di saldo relative all'investimento in tutte le sue componenti, al loro pagamento, nonché alla dichiarazione di fine lavori e richiesta di accertamento finale;
- nel caso di **investimenti immateriali e di acquisti di macchine ed attrezzature**, qualora siano le uniche componenti dell'iniziativa finanziata, l'ultimazione dell'investimento deve corrispondere all'emissione della fattura di saldo ed al relativo pagamento;
- nel caso di non ammissibilità della domanda di aiuto, le spese eventualmente sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, **non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante** da parte della Regione e, pertanto, restano completamente a carico degli stessi richiedenti.

² = Intesa come presentazione della domanda cartacea alla Regione Basilicata. Le spese effettuate dopo tale adempimento dovranno essere comunque precedute da una comunicazione di avvio dei lavori.

³ = In questo caso l'investimento si considera ultimato dopo il perfezionamento dell'ultimo pagamento da parte del beneficiario.

Art. 11 - Disponibilità finanziaria, forma e intensità dell'aiuto

Le risorse finanziarie attivate con il presente Bando, ammontano ad **€ 8.518.527,00**. Il sostegno della misura è erogato sotto forma di contributo in conto capitale. L'intensità dell'aiuto è così modulata:

- 60% del costo dell'investimento ammissibile, nelle zone montane, nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali e nei siti appartenenti alla rete Natura 2000, di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- 50% del costo dell'investimento ammissibile nelle altre zone⁴.

E' previsto l'anticipazione pari al 20% del contributo concesso dietro rilascio di garanzia fidejussoria corrispondente al 110% dell'importo anticipato.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura sarà conforme al Reg. (CE) n. 1998/06 ("de minimis") GU L. 379 del 28/12/06.⁵

L'investimento massimo ammissibile per progetto è pari a € 200.000,00.

Laddove si rendessero disponibili risorse finanziarie in conseguenza di economie di spesa relative a domande della stessa graduatoria, tali risorse sono utilizzate per il finanziamento di altre operazioni, secondo l'ordine della medesima graduatoria, dando priorità all'operazione collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria, se non finanziata per intero.

Eventuali risorse finanziarie aggiuntive, attribuite al cofinanziamento degli investimenti di cui al Bando in oggetto, saranno utilizzate con successivi atti, con le stesse modalità delle economie di cui sopra.

⁴ = Le aree "non delimitate" di cui alla D. D. n. 1570 del 23.10.2009.

⁵ = Il Regolamento prevede che l'importo complessivo degli aiuti concesso ad un singolo soggetto non deve superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande di aiuto

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione ovvero l'aggiornamento del **fascicolo unico aziendale**, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA), secondo la procedura informatizzata del portale S. I. A. N. (D. P. R. 503/99 e Circolari AGEA), che dovrà essere validato prima della compilazione della domanda per garantire la coerenza dei dati dichiarati,

Le domande potranno essere inserite nel portale, **dopo 15 (quindici)** giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente bando ed inviate alla Regione Basilicata entro e non oltre i successivi **75 (settantacinque)** gg consecutivi mediante raccomandata AR (fa fede il timbro postale).

Sarà quindi necessario predisporre, secondo le modalità del portale SIAN la domanda, stamparla, **firmarla** e presentare la documentazione cartacea.

La documentazione di cui al successivo art. 13 dovrà essere inviata, esclusivamente in plico chiuso e mediante raccomandata AR a:

Regione Basilicata –Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana - Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicultura Produttiva – Responsabile di Misura Dir. Rocco De Canio

Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA

Sulla busta dovrà essere indicata, la dicitura: “Bando Misura 122 – Migliore valorizzazione economica delle foreste” – P. S. R. Basilicata 2007 – 2013 e la dicitura **“NON APRIRE”**.

La domanda in forma telematica, predisposta utilizzando le funzionalità on - line del portale SIAN, potrà avvenire:

1. per il tramite di un **Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)** accreditato dall'Organismo Pagatore, previo conferimento di un mandato;
2. per il tramite **di un libero professionista**, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, **accreditato dalla Regione** in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

Al fine di evitare criticità operative le procedure di accreditamento saranno sospese venti giorni prima della data di chiusura del Bando⁶.

⁶ Solo in riferimento a soggetti che si abilitano per la prima volta.

Art. 13 - Documentazione richiesta

La documentazione cartacea da presentare consiste in:

1. Copia cartacea della domanda rilasciata dal portale AGEA /SIAN debitamente firmata;
2. Fotocopia documento d'identità leggibile ed in corso di validità del soggetto firmatario;
3. Certificato d'iscrizione alla CCIAA, riportante la vigenza, la dicitura antimafia ed attestante l'insussistenza di procedure fallimentari (solo per le imprese agricole e/o forestali);
4. Attestato di iscrizione all'INPS (solo per le imprese agricole e/o forestali, e per quelle che intendono eseguire lavori in economia diretta);
5. Certificato di regolarità contributiva e/o DURC del richiedente (solo per le imprese agricole e/o forestali, e per quelle che intendono eseguire lavori in economia diretta);
6. Copia atto di proprietà e/o usufrutto, copia conforme all'originale del contratto di affitto o comodato d'uso⁷, di durata non inferiore al periodo di impegno. Qualora il contratto presenti una vita residua inferiore a tale periodo, occorrerà presentare successivamente⁸ il documento di rinnovo per l'intera durata dell'impegno oltre all'assenso della proprietà dei terreni. Nel caso di boschi di "non proprietà" è necessario presentare un nulla-osta da parte del proprietario di autorizzazione all'investimento (dichiarazione e fotocopia leggibile di documento d'identità);
7. Scheda Progetto come da Format di cui all'Allegato 1, a firma di tecnico abilitato (professionisti operanti in discipline agronomico – forestali). Qualora il richiedente possenga le abilitazioni potrà redigere gli elaborati in prima persona;
8. Elaborati tecnici della proposta progettuale a firma di tecnico abilitato. Qualora il richiedente possenga le abilitazioni potrà redigere gli elaborati in prima persona;
9. (Eventuale) documentazione finalizzata all'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 14 del Bando;
10. Almeno tre preventivi di spesa, per quanto non riportato dai prezzi regionali e per le spese immateriali. Se per ragioni oggettive non sia possibile reperire tre preventivi, sarà consentita la presentazione di un solo preventivo, purché si fornisca una relazione circa le motivazioni e la congruità del costo, firmata da un tecnico abilitato.
11. Schema di sintesi per le eventuali spese in economia, come disciplinate dall'art. 8 del bando, a firma di tecnico abilitato e Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del beneficiario, di cui al medesimo art. 8 del Bando;

⁷ = Sono ammessi i contratti di fitto e di comodato d'uso, purché bilaterali e regolarmente registrati. Nel caso di comproprietà sarà necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/dei comproprietario/i con la quale si autorizza il potenziale beneficiario a presentare domanda di aiuto e ad assumere gli impegni conseguenti.

⁸ = Il perfezionamento del rinnovo dovrà avvenire, pena esclusione, entro 30 (trenta) gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

12. Dichiarazione del legale rappresentate o titolare dell'impresa circa le modalità di finanziamento per la quota di compartecipazione a carico dell'impresa (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
13. Dichiarazione del beneficiario che le iniziative progettuali proposte non hanno beneficiato di finanziamenti pubblici negli ultimi dieci anni (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
14. Dichiarazione che l'impresa proponente non rientra nel novero delle imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U. C 244 del 01/10/2004, pag. 2) (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
15. Dichiarazione del beneficiario di non aver ricevuto aiuti in regime di *de minimis* ovvero dell'ammontare degli aiuti ricevuti in forma del medesimo *de minimis* nell'ultimo triennio a far data dalla presentazione della domanda, (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
16. Dichiarazione del proponente, contenente gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di cui all'art. 14 punti B), C), D) nel caso in cui si intende usufruire di tale punteggio, (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
17. Valutazione d'incidenza e/o studio di impatto ambientale quando previsti dalla normativa vigente o domanda di richiesta⁹ presso gli Uffici competenti;
18. Pareri di compatibilità degli interventi sul progetto da parte degli organi preposti, e tutto quanto espressamente previsto nella L.R. n. 42 del 10.11.1998 e ss.mm. e ii o domande di richiesta presso gli Uffici competenti;
19. Visura ed estratto di mappa particellare delle aree oggetto di intervento;
20. Planimetria dell'area di intervento, in scala non inferiore ad 1:5.000 e Stralcio corografico in scala 1:25.000.

Per i soli imprenditori associati:

21. Statuto ed atto costitutivo, in copia conforme, ed elenco dei soci;
22. Copia conforme dell'atto con cui il CdA o l'assemblea dei soci approva il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, autorizza il legale rappresentante alla presentazione della domanda di aiuto e si fa carico della quota di cofinanziamento.

La documentazione di cui ai punti 4 e 6, potrà anche essere riscontrata attraverso la consultazione del fascicolo aziendale sul SIAN, considerato l'obbligatorietà dello stesso e il conseguente aggiornamento. In tal caso il richiedente, dovrà indicare la documentazione reperibile dal suddetto fascicolo.

Art. 14 - Criteri di selezione

Le proposte potranno ottenere un massimo di 100 (cento) punti, assegnabili secondo i Criteri di Selezione del PSR relativamente alla Misura di cui al presente Bando, approvati

⁹ = Le autorizzazioni di cui ai punti 17 e 18 dovranno essere presentate comunque prima dell'emissione del Decreto di concessione del contributo.

in occasione del I° Comitato di Sorveglianza del 13 giugno 2008 e ss.mm.ii., secondo il seguente schema:

Criteri di selezione		Punteggi o
GRADO DI COERENZA DEL PROGETTO RISPETTO ALLE PRIORITÀ DI FILIERA	A1) Miglioramento della qualità degli assortimenti legnosi e del loro valore tecnologico, comprese le iniziative di certificazione – Punti 25 A2) Trasformazione dei popolamenti finalizzata alla diffusione delle specie autoctone – Punti 15 A3) Adeguamento della viabilità forestale di servizio – Punti 10	Max 50
ALTRI CRITERI	B) Localizzazione macro area D1 e D2	15
	C) Zone Rete Natura 2000/Aree Protette	5
	D) Zone già incluse in piani di assestamento forestale	5
	E) Imprenditori forestali o detentori di superfici forestali in forma associata	5
	F) Interventi comprensivi di azioni propedeutiche alla certificazione (FSC o PEFC)	5
	G) Interventi funzionali all'accrescimento dell'utilizzazione delle biomasse forestali a fini energetici	15

Specifiche criteri di selezione:

- I punteggi dei sub – criteri A1), A2) ed A3) sono fra loro sommabili;
- Per l'accesso ai punteggi dei criteri B), C) e D) si fa riferimento esclusivamente alla "foresta o "zona boschiva" come definita all'art. 6 del Bando. L'attribuzione del punteggio avverrà solo se almeno il 70% dell'intervento ricade nella aree di cui ai criteri B), C) e D). Il proponente, al fine di usufruire di tale punteggio, dovrà presentare una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** contenente gli elementi necessari per l'attribuzione dello stesso;
- Per l'accesso al punteggio del criterio E) ci si riferisce alle imprese forestali con codice ATECO delle attività 02.1 e 02.2.

In caso di parità di punteggio, la priorità sarà assegnata alla domanda di aiuto riferita alla superficie con estensione maggiore¹⁰, all'istanza presentata da donne¹¹ ed all'istanza presentata dal proponente più giovane.

¹⁰ = solo nel caso in cui la superficie sia maggiore di 50 ha (in coerenza con la Scheda di Misura del PSR)

¹¹ = In caso di forme associate occorre che almeno il 60 % dei soci (società di persone) o soci amministratori sia di sesso femminile.

Art. 15 - Motivi di irricevibilità e/o di esclusione

Saranno escluse le domande di aiuto che non soddisfino i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 5 e 6 del Bando e che non siano trasmesse con le modalità e i termini previsti dall'art.12 del Bando.

Saranno, inoltre, esclusi i plichi pervenuti aperti o, comunque, non integri.

Le motivazioni di esclusione risulteranno dai verbali di istruttoria ed inseriti negli elenchi delle domande non ammesse/escluse.

Art. 16 - Istruttoria, valutazione e selezione delle domande di aiuto

Il processo di istruttoria, valutazione e selezione è a cura del Responsabile di Misura, nel rispetto delle disposizioni definite nelle procedure attuative delle misure di investimento di cui alla DGR 519 del 12/04/2011, pubblicata sul BUR n. 11 del 16/03/2011 e consultabile sul sito www.basilicatapsr.it nella sezione documenti ufficiali.

Il processo di istruttoria si conclude con la definizione dei seguenti elenchi provvisori per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale:

- A. Elenco delle domande di aiuto presentate;
- B. Elenco delle domande di aiuto ammesse e finanziabili;
- C. Elenco delle domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;
- D. Elenco delle domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni.

Il Responsabile di Misura può richiedere integrazioni ai sensi della regolamentazione comunitaria vigente e dell'art. 6 co. 1 del Legge 241/90.

Art. 17 - Approvazione delle domande di aiuto

La Giunta regionale approva le graduatorie riferite al Bando di Misura, che saranno pubblicate con le medesime modalità utilizzate per la pubblicazione dei Bandi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, i soggetti proponenti non soddisfatti presentano istanza di ricorso nelle forme ammesse dalla normativa vigente.

A seguito della presentazione dei ricorsi, ed entro 15 giorni dalla loro ricezione, il Responsabile di Misura li esamina, procedendo alla eventuale rettifica della precedente istruttoria.

Il RdM provvede alla chiusura definitiva dell'istruttoria, effettuando le verifiche necessarie di propria competenza e redigendone apposito verbale.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, il Responsabile di Misura provvede alle comunicazioni conclusive ai soggetti proponenti ammessi, con la trasmissione del provvedimento di concessione del contributo, che diventa atto giuridicamente vincolante dopo la sottoscrizione per accettazione del Beneficiario, che deve avvenire nei successivi 10 giorni dalla data di ricezione.

Art. 18 – Impegni specifici collegati alla Misura

I Beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- al rispetto degli impegni di condizionalità relativi a criteri di gestione obbligatori e di norme di buone pratiche forestali e silvicolture definiti dalla Regione in linea con i criteri, gli indicatori e gli orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste (Linee Guida a livello operativo di cui all'Allegato 2 della Risoluzione L2 – Terza Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa – Lisbona 1998);
- a costituire o aggiornare il fascicolo unico aziendale;
- a consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- alla presentazione delle domande di pagamento entro i termini previsti;
- alla conservazione di tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo;
- a rispettare i limiti derivanti dai vincoli di destinazione ed al periodo di non alienabilità (art. 72 Reg. CE n. 1698/2005 e ss.mm.ii.) nonché degli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- a rispettare gli adempimenti contabili del Beneficiario, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- a produrre obbligatoriamente copia conforme all'originale della documentazione di spesa tecnico/amministrativa/contabile, effettivamente sostenuta e quietanzata, relativa all'operazione finanziata;
- ad apporre obbligatoriamente sull'intera documentazione di spesa, la dicitura: "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse 1; Misura 122; Titolo dell'operazione: _____";
- a comunicare obbligatoriamente al Responsabile di Misura, in modo puntuale e tempestivo, l'ubicazione degli archivi contenenti i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie;
- a custodire obbligatoriamente in sicurezza i documenti giustificativi dell'operazione ammessa a cofinanziamento dalla pertinente Misura del PSR, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti organismi; tale custodia dovrà essere assicurata almeno fino a tre anni dalla data di chiusura del PSR;
- ad adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione europea, specificando il Fondo di finanziamento, l'Asse e la Misura, secondo quanto previsto nell'Allegato VI al Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii;

- ad adempiere agli obblighi connessi al monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle operazioni;
- a comunicare obbligatoriamente l'inizio dei lavori, e ove ricorre, il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- a restituire obbligatoriamente le somme percepite ed eventualmente non utilizzate, ovvero non riconosciute ammissibili, maggiorate degli interessi legali;
- a garantire obbligatoriamente che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
- ad avere un conto corrente bancario/postale intestato al Beneficiario da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall'Organismo Pagatore e per i pagamenti relativi all'investimento cofinanziato, utilizzabile anche per l'accesso ad ulteriori misure di investimento del PSR Basilicata 2007/2013 ;
- a rispettare i tempi di realizzazione degli investimenti indicati nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

Altri obblighi a carico del Beneficiario, saranno precisati nel provvedimento di concessione dell'aiuto, che sarà adottato dal Responsabile di Misura successivamente all'approvazione della domanda e sottoscritto dal Beneficiario per accettazione.

L'operazione di investimento che ha beneficiato del contributo del PSR non dovrà subire, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dal RdM, ovvero a decorrere dalla data di accettazione del provvedimento di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:

- I. ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una azienda o a un ente pubblico;
- II. siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di una infrastruttura;
- III. siano conseguenza della cessazione, della cessione o della rilocalizzazione di una attività produttiva.

Ne consegue che, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, non è consentito modificare in maniera sostanziale, attraverso la concessione di varianti in corso d'opera, le componenti dell'operazione approvata.

Qualora nel corso del periodo vincolato intervenga, senza il concorso di cause di forza maggiore opportunamente comprovate, la cessazione di una attività produttiva della compagine associativa oggetto dell'operazione finanziata, come anche la cessione o rilocalizzazione dell'oggetto dell'investimento, i suddetti vincoli comportano l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza totale dai contributi e la revoca degli stessi, nonché il recupero delle somme eventualmente già erogate.

In caso di cessione totale o parziale dell'azienda ad altro soggetto (per vendita parziale o totale dell'azienda, affitto totale o parziale ecc.), chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la parte residua del servizio di

consulenza nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 delle procedure attuative delle misure di investimento approvate con DGR n. 519 del 12/04/2011 e delle vigenti disposizioni procedurali di AGEA definite nel Manuale delle procedure e dei controlli che sono disponibili e consultabili sul sito www.basilicata.psr.it.

Art. 19 - Realizzazione delle operazioni da parte dei Beneficiari

Il Beneficiario invia la *comunicazione di inizio attività/lavori* al RdM e per conoscenza all'OP, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, chiedendo eventualmente l'erogazione dell'anticipazione sul contributo concesso.

I Beneficiari provvedono a realizzare le operazioni loro approvate e finanziate a valere sul PSR, secondo le disposizioni attuative del Bando e del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Per ogni avanzamento di attività, cui corrisponde una richiesta di erogazione finanziaria, i Beneficiari dovranno presentare all'Organismo Pagatore:

1. la domanda di pagamento;
2. la documentazione probatoria della spesa effettivamente sostenuta, comprendente:
 - un rendiconto dettagliato delle spesa sostenuta e dei pagamenti effettuati (per singola voce di spesa come prevista dagli elaborati tecnici approvati);
 - copia conforme dei documenti giustificativi di spesa (fatture o altri documenti di forza probatoria equivalente)
 - i relativi titoli di pagamento.

I **pagamenti** dei Beneficiari devono essere effettuati attraverso bonifico o ricevuta bancaria (Riba), assegno bancario non trasferibile, bollettino e vaglia postale.

Non è ammesso il pagamento attraverso dazione diretta di moneta, salvo i soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro, IVA compresa se ammissibile, per singolo bene/servizio e comunque per un importo complessivo massimo non superiore al 3% del costo totale dell'investimento ammesso.

Si specifica, altresì, che per pagamenti effettuati in contanti relativi a fatture di importo superiore a 500 euro non può essere riconosciuta ammissibile alcuna spesa.

I Beneficiari devono ricevere dai propri fornitori fatture, ovvero altri documenti avente forza probatoria equivalente, nelle quali, oltre alla specifica delle voci di spesa così come da quadro economico approvato, è riportata la dicitura: "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata 2007-2013, Fondo FEASR; Asse ___ ; Misura ___ ; Azione ___; Titolo dell'operazione _____".

Il Beneficiario invia la *comunicazione di fine attività/lavori* al RdM e per conoscenza all'OP, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

Art. 20 – Controlli e pagamenti

Il Beneficiario, dopo la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, presenta all'Organismo Pagatore la domanda di pagamento per ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante. Il pagamento può essere richiesto esclusivamente sotto forma di:

- a. **domanda di pagamento dell'anticipo** si riferisce alla prima quota del finanziamento che, nella misura del 20% del contributo assentito, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di una garanzia bancaria o garanzia equivalente,

corrispondente al 110% dell'importo dell'anticipo. Tale garanzia deve essere presentata dal beneficiario contestualmente alla richiesta di erogazione dell'anticipo.

- b. **domanda di pagamento su stato di avanzamento lavori** (si riferisce alle quote successive che possono essere erogate a stati di avanzamento dei lavori (SAL), per importi non inferiori a € 40.000 per ciascun SAL, e tali che la somma complessivamente erogata (inclusa l'eventuale anticipazione) non superi il 90% del contributo concedibile);
- c. **domanda di pagamento del saldo finale** (si riferisce all'ultima quota del finanziamento che è erogata a saldo, subordinatamente alla conclusione dell'investimento e dopo la verifica tecnico-amministrativa ed alla dimostrazione della piena e completa funzionalità degli investimenti produttivi realizzati nonché all'accertamento della spesa ammessa).

I controlli da operare sulle domande di pagamento dovranno garantire la corretta attuazione dell'intervento di consulenza. Saranno effettuati controlli amministrativi su tutte le domande ammesse e controlli in loco a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore con il Manuale delle procedure e dei controlli.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Ai fini di ciascuna delle erogazioni, i beneficiari sono tenuti a presentare la domanda di pagamento tramite le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore sul portale SIAN e a trasmettere, unitamente alla copia cartacea della domanda di pagamento generata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta, ed al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante l'insussistenza di procedure fallimentari e il nulla-osta ai fini della certificazione antimafia, se necessario, la seguente documentazione:

Per la richiesta di **anticipazione**:

- A. la polizza fideiussoria, stipulata secondo la procedura informatizzata messa a disposizione dall' Organismo Pagatore sul portale SIAN ;
- B. dichiarazione d'inizio dell'investimento;
- C. concessione edilizia in caso di opere edili;
- D. contratto stipulato con la ditta fornitrice di macchine e attrezzature (per investimenti di solo acquisto);
- E. tutte le altre autorizzazioni previste per legge
- F. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Per la richiesta di **SAL**:

- A. contabilità dei lavori eseguiti, firmata da tecnico abilitato;
- B. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento allo scopo di comprovare la veridicità della contabilità dei lavori eseguiti;
- C. copia delle fatture dettagliate quietanzate riferite ad ogni singolo SAL;
- D. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, per ogni singolo SAL, tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - causale dell'operazione e Misura PSR 2007 - 2013 di riferimento;
 - codice fiscale dell'ordinante;
 - codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
 - gli estremi della fattura di riferimento;

Nel caso che non vi sia stata richiesta di anticipazione, la predetta contabilità dovrà, inoltre, essere corredata di:

- E. concessione edilizia o Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) se presenti opere murarie;
- F. dichiarazione di avvio del progetto;
- G. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- H. copia di avvenuto deposito presso i competenti uffici e per le opere che lo richiedono, dei calcoli statici;
- I. tutte le altre autorizzazioni previste per legge;

Per la richiesta di **Saldo finale**:

- J. comunicazione di fine lavori e richiesta della verifica tecnico-amministrativa ed ambientale finale;
- K. elenco dei giustificativi di spesa relativi agli investimenti realizzati, corredati degli estremi di pagamento e ripartiti per tipologia di investimento allo scopo di comprovare la veridicità delle spese sostenute;
- L. copia delle fatture dettagliate quietanzate riferite alla richiesta di saldo;
- M. copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, in riferimento alla richiesta di saldo, tramite bonifico bancario, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - causale dell'operazione e Misura PSR 2007 - 2013 di riferimento;
 - codice fiscale dell'ordinante;
 - codice fiscale o P. IVA dell'intestatario;
 - gli estremi della fattura di riferimento;
 - per le opere murarie, se presenti:
 - a. atti di contabilità finale a firma del direttore dei lavori nonché fatture quietanzate e fiscalmente regolari;
 - b. attestazione relativa al deposito dei lavori in cemento armato, presso il Dipartimento "Infrastruttura e Mobilità" (ex Genio Civile) del territorio di competenza;
 - c. certificato di collaudo statico delle strutture in cemento armato e metalliche, ai sensi dell'art. 7 della Legge 6.11.1971, n° 1086;
 - d. certificato di agibilità¹², e nel caso di impossibilità di acquisire tempestivamente il suddetto certificato, dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformità al progetto approvato a firma del Direttore dei lavori, secondo la normativa vigente;
- N. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- O. dichiarazione del Direttore dei Lavori che le opere non ispezionabili sono conformi agli elaborati tecnici;
- P. scheda sull'impiego di manodopera in fase di cantiere e ad investimento a regime;
- Q. dichiarazione giurata del titolare o del legale rappresentante attestante che l'azienda rispetta le vigenti norme ambientali.

La richiesta deve essere corredata, inoltre, delle seguenti dichiarazioni, attestanti in particolare:

- I. la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

¹² = Nel caso sia disponibile il certificato di agibilità la documentazione di cui ai precedenti punti (b) e (c) non è obbligatoria,

- II. che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di contributo;
- III. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato “nuovi di fabbrica”;
- IV. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- V. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati.

Quanto sopra indicato per l'anticipazione, i SAL ed il Saldo Finale, può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui se ne riscontri la necessità.

Art. 21 - Varianti e proroghe

In fase di attuazione delle operazioni potrebbe essere necessario apportare varianti in corso d'opera ai progetti ammessi, ed anche ritardarne i tempi per l'avvio e/o la conclusione.

Varianti (RdM)

E' da considerare variante in corso d'opera ogni cambiamento che comporta modifica del progetto originariamente approvato e, più in particolare:

- modifiche tecniche alle operazioni approvate;
- modifiche del quadro economico originario.

Ogni variante deve essere preventivamente richiesta dal Beneficiario al Responsabile di Misura (ed inoltrata per conoscenza all'Organismo Pagatore), per lo svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica, dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

L'istruttoria per la concessione di varianti tiene conto dei limiti e dei vincoli relativi a cambiamenti dell'assetto proprietario di un'infrastruttura od anche alla cessazione o rilocalizzazione di una attività produttiva.

Possono essere concesse varianti a condizione che, l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.

Ove concessa, una variante non può, in ogni caso, comportare un aumento del contributo originariamente concesso. Eventuali maggiori spese, pertanto, rimangono ad esclusivo carico del Beneficiario.

In linea generale, sono possibili solo **varianti nel limite massimo del 20% del costo totale dell'investimento** finanziato, al netto delle spese generali.

Non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile e tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

Non è oggetto di variante il riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'investimento, se rientranti nel limite del 20%.

Non sono considerate varianti gli **adeguamenti tecnici del progetto**, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non

superiore al 5% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 10%, in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Non sono considerate, altresì, varianti i casi di **aumento dei prezzi di mercato, di cambio di fornitore** e/o della **marca** della macchina o dell'attrezzatura, anche in riferimento alla sostituzione di macchinari ed attrezzature diventate nel frattempo **obsolete**, che determinano variazioni non superiori al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La eventuale maggiore spesa derivante dai suddetti casi, pertanto, rimane a carico esclusivo del Beneficiario.

Qualora intervengano **modificazioni del quadro economico originario** non eccedenti il 5% del costo totale dell'investimento ammesso, il Beneficiario, previa opportuna giustificazione tecnica e relativa comunicazione al Responsabile di Misura, può procedere alla realizzazione di tali modificazioni, che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore.

In tutti gli altri casi, come già anticipato, le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile di Misura con apposito provvedimento.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e, nel caso di mancata approvazione della stessa, le spese eventualmente sostenute restano a carico esclusivo del Beneficiario.

In ogni caso, la realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, purché l'investimento realizzato conservi la sua funzionalità. In tale caso, quindi, sono riconosciute solo le spese approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Nel caso in cui l'investimento realizzato non conservi la funzionalità a seguito di variante, invece, si procederà alla revoca totale del contributo concesso.

Per la realizzazione di opere e lavori pubblici, le varianti in corso d'opera sono concesse comunque nei limiti della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Proroghe (RdM)

Rispetto a quanto previsto nel provvedimento di concessione sottoscritto per accettazione dal Beneficiario, durante l'attuazione dell'investimento ammesso a cofinanziamento, potrebbero rendersi necessarie proroghe dei termini per l'avvio e/o la conclusione dell'operazione.

In linea generale, le operazioni finanziate dal PSR devono essere avviate ed ultimate entro la data prevista nel Band e/o nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

In deroga a tale principio può essere concessa una proroga (eccezionalmente anche più di una) in presenza di cause ostative, oggettivamente valutabili, che impediscono l'avvio/conclusione dell'operazione entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del Beneficiario.

Le proroghe devono essere preventivamente richieste al Responsabile di Misura e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

Il RdM concede l'eventuale autorizzazione con proprio provvedimento, dandone comunicazione al Beneficiario/richiedente e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

La concessione della proroga, comunque ad insindacabile discrezione del Responsabile di Misura, non può prevedere una durata superiore al termine utile per l'applicazione del disimpegno automatico.

Art. 22 - Riduzioni, esclusioni, sanzioni, revoche, recuperi

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di *controllo in loco*, sia che ritratti di *controlli ex post*, dovessero essere rilevate **spese non ammissibili, parzialmente o totalmente, infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità**, saranno applicate **riduzioni** ai contributi concessi, fino all'**esclusione** dagli stessi, e, se del caso, **sanzioni**, con il relativo **recupero** delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate, secondo le disposizioni vigenti adottate da AGEA-OP con il Manuale delle procedure e dei controlli.

Art. 23 - Recesso / Rinuncia dagli impegni

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo.

L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal Beneficiario al Responsabile di Misura e per conoscenza all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non sarà invece ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali così come previsto dal Manuale delle procedure e dei controlli di AGEA.

Art. 24 - Cause di forza maggiore

Costituiscono causa di forza maggiore e relativa documentazione probante:

- a. il **decesso** del Beneficiario, **comprovato da certificato di morte**;
- b. l'**incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale**;
- c. l'**esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate**;
- d. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, **comprovato da**:
 - o provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa, o certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- e. **fitopatie** che colpiscano in tutto in parte la superficie aziendale, **comprovate da ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente**.

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (soggetto interessato in caso di decesso, o incapacità di lunga durata, del beneficiario) al Responsabile di

Misura, e per conoscenza all'Organismo Pagatore, **entro 30 giorni lavorativi**, a decorrere dal giorno in cui si verifica l'evento, ai sensi dell'articolo 33 paragrafo 2 del Reg. CE n. 963/03.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo".

Qualora, infine, intervengano le cause di forza maggiore di cui ai precedenti lettera a) *Decesso del beneficiario*, e lettera b) *Incapacità professionale di lunga durata*, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è possibile modificare l'**assetto proprietario**, a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione dell'aiuto sulla base della procedura istruttoria adottata.

Art. 25 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicoltura Produttiva. Il Responsabile del procedimento amministrativo sarà individuato successivamente dal Responsabile di Misura.

Art. 26 - Informazione e pubblicità

Tutti gli atti collegati al Bando di Misura, saranno pubblicati sui seguenti siti:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR),
- sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it),
- sito web dedicato al PSR Basilicata 2007-2013 (www.basilicatapsr.it),
- sito web di ARBEA (www.arbea.basilicata.it)

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2, 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06, anche in riferimento all'utilizzo del logo dell'Unione Europea.

I Beneficiari assumeranno opportune azioni in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell'Art. 76 Reg. CE n. 1698/2005 e ss.mm.ii. e dell'Art. 58 del Reg. (CE) 1974/2006 e ss.mm.ii.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti materiali, il Beneficiario è tenuto a:

- ✓ affiggere una targa informativa per gli investimenti di costo complessivo **superiore a euro 50.000,00.**
- ✓ affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo **superiore ad euro 500.000,00.**

Per informazioni relative al bando rivolgersi all'Ufficio Rapporti con il Pubblico del Dipartimento Agricoltura SREM, aperto al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, e dalle ore 16,00 alle ore 17,30 di ogni martedì e giovedì, telefono 0971.668735 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 27 – Disposizioni finali

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluto al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare¹³.

Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono presentare un'apposita istanza utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati anche attraverso il sito www.agea.gov.it.

Per le controversie non comprese nella presente clausola compromissoria, sarà competente in via esclusiva il foro di Potenza.

¹³ = Circolare AGEA n. 184/2011 che introduce la Clausola compromissoria - Determinazione n. 72/2010 del Titolare dell'Ufficio Monocratico AGEA.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, in particolare alle Procedure attuative delle Misure di Investimento di cui alla DGR n. 519/2011, che fanno parte integrale e sostanziale del presente Bando.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

Art. 28 – Allegati

Sono allegati al presente Bando:

Allegato 1: Scheda Progetto

